



Newsletter n. 9

Scuola, deficit di apprendimento e studenti con disabilità: che fare?

Care/i cittadine/i,

in questi giorni sono state riaperte le scuole.

Il Difensore civico si è più volte occupato di questioni riferite alla scuola nei rapporti con gli studenti e le famiglie.

Tutto ciò obbedisce alla funzione dell'Istituzione di garanzia, intesa a tutelare, in particolare, le fasce più deboli e svantaggiate della popolazione, nell'ottica dell'inclusione e della trasparenza.

Quest'anno si ripropone il problema degli studenti con disabilità e del sostegno scolastico, su cui il Difensore civico nel corso del tempo ha effettuato diversi interventi finalizzati a garantirne la concreta attuazione, che richiede la presa in carico ad opera di personale qualificato, in coordinamento con personale scolastico.

Ma il problema riguarda anche persone svantaggiate che non rientrano nella legge 104/1992, che si riferisce a persone con disabilità riconosciuta, per cui appunto è previsto il sostegno scolastico.

Il problema legato al "deficit di attenzione" va inquadrato nell'ambito dei Bisogni educativi specifici (Bes), che sono stati fatti oggetto di interventi normativi ad hoc da parte del Ministero dell'istruzione (Direttiva Miur del 27 dicembre 2012 "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica" e circolare n.8 del 6 marzo 2013).

Ogni alunno può manifestare bisogni educativi speciali: per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta.

L'area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit (legge 104/1992, che concerne le persone con disabilità riconosciuta).

Diverse ragioni motivano la necessità del sistema scolastico di farsi carico attento degli studenti in questione. Vengono così in evidenza:

- svantaggio economico-sociale e culturale e asimmetrie relative;
- disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici;
- difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché riferite a studenti appartenenti a culture diverse.

Queste problematiche non vengono e non possono venire certificate ai sensi della legge 104/1992, non dando conseguentemente diritto alle misure previste dalla stessa normativa e, tra queste, all'insegnante per il sostegno; sostegno che, peraltro, molto spesso trova difficoltà nella sua concreta attuazione, da rapportare ai bisogni degli studenti interessati, richiedendosi appropriate professionalità.

Un punto di svolta è rappresentato dalla legge n.170/2010, sui disturbi specifici di apprendimento (Dsa) che apre uno specifico canale di cura educativa, concretizzando i principi di personalizzazione dei percorsi di studio già enunciati nella legge n.53/2003, nella prospettiva della "presa in carico" dell'alunno con bisogni educativi specifici da parte di ciascun docente curricolare e di tutto il team di docenti coinvolto, non solo dall'insegnante per il sostegno.

La normativa prevede, pertanto, la necessità di elaborare un percorso individualizzato e personalizzato per alunni e studenti con bisogni educativi speciali, anche attraverso la redazione di un Piano didattico personalizzato, che possa servire sia come strumento di lavoro per gli insegnanti, che per documentare alle famiglie le strategie di intervento programmate.

Per attivare tali strategie "inclusive", la famiglia deve anzitutto fornire alla scuola una adeguata e dettagliata documentazione clinica.

Spetta poi ai Consigli di classe, sulla base delle certificazioni mediche e di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico, decidere se avvalersi per gli alunni con bisogni educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della legge n.170/2010 (Dm 12 luglio 2011).

Gli strumenti compensativi sono strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell'abilità deficitaria (tra questi, ad esempio, rientra la scrittura al computer con correttore automatico).

Le misure dispensative sono invece interventi che consentono all'alunno di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano l'apprendimento.

Da ultimo, la circolare n.8 del 2013 del MIUR, Ministero dell'Istruzione, ha precisato che le misure sopra indicate sono da adottare in caso di gravi difficoltà di apprendimento, mentre nel caso di difficoltà non meglio specificate, soltanto qualora nell'ambito del Consiglio di classe si concordi di valutare l'efficacia di strumenti specifici, questo potrà comportare l'adozione e quindi la compilazione di un Piano didattico personalizzato,

con eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative.

Resta poi, ed è la dolente nota finale, il percorso di vita dello studente, in particolare della persone con disabilità, successivamente al compimento del ciclo di studi.

Il sistema sembrerebbe appagarsi della presa in carico dello studente, che tuttavia deve trovare concreta e non generica attuazione in senso sistematico; ciò che significa, già con il raggiungimento della maggiore età, molto spesso abbandonare a se stessa la persona e i suoi familiari, in una sorta di percorso oggettivamente, potenzialmente e anche concretamente autodistruttivo, che avvilita l'individuo, producendo emarginazione. Il Difensore civico cerca di garantire i diritti di queste persone e delle loro famiglie e, in tal senso, ha scritto Direzione generale regionale del Piemonte del MIUR, indirizzando alla medesima una raccomandazione a monitorare la situazione e farsi carico dei conseguenti problemi, sollecitando gli Istituti scolastici che operano in ambito regionale.

Naturalmente, il Difensore civico è a disposizione, come sempre, delle persone interessate e dei loro familiari per aiutarli a risolvere momenti di criticità anche a livello di comunicazione, posto che, in molti casi, gli stessi familiari sono in difficoltà nell'individuazione di strumenti che, semmai, nemmeno conoscono, anche perché, troppo spesso, nessuno li mette nella condizione di conoscerli.

Tutto ciò, obbedisce al fine di creare condizioni che consentano a ciascuna persona di perseguire l'obiettivo di una sempre maggiore e compiuta autosufficienza, in un'aspettativa di inclusione.

Alla prossima newsletter.

Vi saluto cordialmente

Avv. Antonio Caputo